

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDRETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. **07/A/140904**
San Fior, 04/09/2014

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

Oggetto: **Il visto di conformità per gli utilizzi in compensazione dei crediti di UNICO2014**

LA NORMA

L'art. 1, comma 574, della L. 27-12-2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), in vigore dal 1 gennaio 2014, prevede che

"574. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle **imposte sui redditi** e alle **relative addizionali**, alle **ritenute alla fonte** di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alle **imposte sostitutive** delle imposte sul reddito e all'**imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui**, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del **visto di conformità** di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, **relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito**. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti".

GLI EFFETTI DELLA NORMA SULLE DICHIARAZIONI DEL PERIODO D'IMPOSTA 2013 (UNICO2014)

Se si vogliono utilizzare in compensazione "**orizzontale**" (pagamento di un tributo mediante utilizzo di un credito nato da un tributo diverso) i crediti emergenti dalle dichiarazioni **UNICO2014** (redditi 2013) e successive (per esempio Irpef, Ires, Irap, ecc...), per importi superiori a **15.000 euro annui**,

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

occorre che le dichiarazioni stesse (da presentarsi telematicamente, quanto al 2013, generalmente, nel corso di questo mese) siano corredate dal **visto di conformità** *“dei dati delle dichiarazioni, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile”*, similmente a quanto già avviene da tempo per i crediti Iva¹.

In alternativa al **“visto”**, la dichiarazione potrà essere sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante, anche dall'organo incaricato della revisione legale dei conti della società (revisore legale, società di revisione legale, collegio sindacale formato da revisori legali).

Il tenore letterale della norma non esclude che al superamento del limite di 15.000 euro possano concorrere crediti di tributi diversi, ciascuno di importo inferiore al suddetto limite; in senso negativo, si potrebbe obiettare come la disposizione precisi successivamente che l'obbligo del visto incombe **“relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito”**. Ma a ben vedere, tale precisazione non sarebbe di per sé idonea ad escludere categoricamente che il legislatore volesse, in effetti, riferirsi ad un **“utilizzo complessivo”** dei crediti. Comunque, ad oggi, i commenti degli addetti ai lavori danno per scontato che il limite di 15.000 debba essere individuato per singolo codice tributo.

Se la predetta conclusione è corretta, allora, in presenza di singoli crediti di importo superiore ai 15.000 euro, dovrebbe essere possibile effettuare la compensazione in assenza del preventivo **“visto”**, utilizzando solo parte di detti crediti (per esempio, crediti Ires di euro 20.000 ed Irap di euro 18.000, utilizzati, rispettivamente, solo per 10.000 e 6.000 euro annui). L'entità delle sanzioni consiglia, peraltro, di usare prudenza, fintanto che non saranno disponibili istruzioni ufficiali.

Si ricorda, infatti, che è prevista una sanzione del 30% per l'indebito utilizzo del credito in compensazione.

Il personale dello Studio rimane a disposizione per maggiori delucidazioni.

Cordialità.
GiAn

¹ Per utilizzare in compensazione i crediti relative alle imposte sui redditi, ecc.. non è, tuttavia, necessario che le relative dichiarazioni siano già state presentate.